

# REPUBBLICA ITALIA

COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO

PROVINCIA DI TRENTO

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE E DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA (CIPPATO DI LEGNO VERGINE)

Avanti a me \_\_\_\_\_ segretario comunale, autorizzato a rogare i contratti nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 37 comma 3, lettera g, dello Statuto e dell’art. 137 della L.R. 03/05/2018, n. 2 sono personalmente comparsi i sigg. :

**COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO**, con sede legale in Cembra Lisignago (TN), Piazza G. Marconi n. 7, codice fiscale 02401950221, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* dott. Damiano Zanotelli, nato a Trento il 29.01.1982, domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito dei necessari poteri ai sensi di [●] (“**Concedente**”),

**E**

[●], con sede legale in [●], via [●], codice fiscale e partita IVA [●], in persona del legale rappresentante *pro-tempore* [●], nato a [●] il [●], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (“**Concessionario**”),

(Congiuntamente “**Parti**”)

### **Premesso che**

- nel Comune è presente un impianto di pirogassificazione a servizio della rete di teleriscaldamento e delle relative sottostazioni, realizzato nel [●] ed attualmente non funzionante, per cui ne è necessaria la riqualificazione;
- la rete di teleriscaldamento, dunque, attualmente risulta integralmente funzionante in quanto temporaneamente alimentata da una caldaia a biomasse;
- per il predetto impianto, in data 27.04.2018, il Comune ha firmato con il GSE un contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. n. 28/2011 e del DM 6luglio 2012, con scadenza a settembre 2036;

- ai sensi dell'art. 6 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 il progetto di Riquilificazione dell'impianto di pirogassificazione a servizio della rete di teleriscaldamento e delle relative sottostazioni siti nel Comune di Cembra Lisignago è stato inserito nel programma delle opere pubbliche dell'anno 2019;
- in data 29/07/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Progetto preliminare tecnico-economico per la riquilificazione del predetto impianto da porre a base di gara;
- in data [●] con provvedimento amministrativo [*specificare il provvedimento*] n. [●] è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della concessione di cui sopra mediante procedura [*aperta/ristretta*] da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 164 e ss. del d.lgs. 50/2016;
- in data [●] è stato pubblicato il relativo Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [●] e in data [●] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) – Serie Speciale Contratti Pubblici n. [●] del [●] nonché sul profilo di committente e per estratto, a scelta della stazione appaltante, sui seguenti quotidiani [●];
- all'esito della gara, è risultato aggiudicatario [●];
- a seguito della verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione, con deliberazione n. [●] del [●] è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del contratto in capo a [●];
- [*la [●] ha costituito la Società di Progetto in forma di società [●], la quale è subentrata nella concessione ai sensi dell'art. 184 del Codice denominata "[●]"*];
- le Parti intendono disciplinare mediante apposita convenzione il contratto di partenariato pubblico privato oggetto del predetto affidamento;
- la disciplina del contratto di partenariato pubblico privato in esame si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario come riflesse nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Economico Finanziario di seguito indicate:
  - a. durata della Concessione;
  - b. costi di investimento;
  - c. costi di gestione;
  - d. canone di Concessione;
  - e. corrispettivi pagati dal GSE e dagli utenti del teleriscaldamento;

- f. costi di remunerazione del capitale (debito e mezzi propri);
- g. modalità di ammortamento degli investimenti previste nel PEF.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

## **1. Premesse ed Allegati**

**1.1.** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

**1.2.** In caso di discordanza tra la Convenzione ed il Piano Economico – Finanziario prevalgono le previsioni di quest'ultimo. In caso di discordanza tra il contenuto della presente Convenzione ed i contenuti degli altri allegati prevalgono le disposizioni della Convenzione.

**1.3.** In caso di dubbi interpretativi sulle singole clausole della Convenzione, prevale l'interpretazione conforme all'allocatione dei rischi prevista nell'allegata matrice dei rischi (Allegato [●]).

## **2. Definizioni**

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

Agente: indica [*inserire il nome della Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento*];

Aree: indicano le aree sulle quali insisteranno le Opere comprensive delle aree di cantierizzazione;

Assicurazioni del Progetto: indica le coperture assicurative di cui all'Allegato [●] che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi dell'art. 46 (*Assicurazioni*);

Canone di Concessione: indica il canone versato annualmente dal Concessionario al Concedente ai sensi del successivo art. 36;

Caso Base: indica il Caso Base Iniziale e ogni successiva applicazione del Modello Economico Finanziario sostitutiva del Caso Base Iniziale, ai sensi del successivo art. 38 (*Riequilibrio*);

Caso Base Iniziale: indica l'applicazione del Modello Economico Finanziario elaborata in data [●] e allegato all'offerta presentata dal Promotore;

Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, di cui all'atto di cessione rep. [●] notaio [●] del [●] [*ovvero da stipulare*] tra il Concessionario e i Finanziatori;

Codice: indica il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei*

*servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;*

Collaudo: indica la data di emissione del certificato di collaudo delle Opere ai sensi dell'art. 102 del Codice;

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione;

Consegna delle aree: indica il momento in cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle Aree per la realizzazione delle Opere oggetto della presente Convenzione;

Contratto di Finanziamento: indica il contratto stipulato con [●] per l'erogazione degli importi necessari a finanziare [●%] dei costi del Progetto;

Convenzione: indica il presente contratto di servizio concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;

Coordinatore in materia di salute e di sicurezza: indica il soggetto nominato dal Concedente ai sensi dell'art. 101 del Codice e del d.lgs. 81/2008 ed incaricato delle attività di cui all'art. 92, co. 1, del d.lgs. 81/2008;

Corrispettivi: indica le somme corrisposte al Concessionario nella Fase di Gestione e di Gestione Anticipata a fronte della erogazione dei Servizi, costituiti dalla Tariffa Incentivante GSE e dai Ricavi derivanti dalla vendita di energia termica alle utenze dell'impianto di teleriscaldamento;

Costo di Costruzione delle opere: indica l'importo di Euro [●] al netto di IVA, ovvero il diverso importo eventualmente concordato tra il Concedente e il Concessionario, per la realizzazione delle Opere;

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari al completamento delle Opere e all'Erogazione dei Servizi, per le eventuali espropriazioni e la rimozione di sottoservizi e interferenze, Allegato [●] alla presente Convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato;

Data di Ultimazione dei Lavori: indica la data in cui il Concessionario conclude i lavori di realizzazione delle Opere;

Direttore dell'Esecuzione del Contratto: indica il soggetto incaricato dal Concedente delle attività di vigilanza sull'esecuzione della Concessione in Fase di Gestione, in conformità a quanto previsto dall'art. 101 del Codice e dal successivo art. 19 (*Direzione lavori e Sicurezza*);

Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Concedente delle attività di direzione dei lavori di cui all'art. 101 del Codice ed al decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 19 (*Direzione lavori e Sicurezza*);

Disciplinare di Gestione: indica il disciplinare di gestione delle attività affidate al Concessionario, Allegato [●] alla presente Convenzione;

Documenti di Finanziamento: indica il Contratto di Finanziamento e gli ulteriori contratti e accordi relativi al finanziamento del Progetto, compresi eventuali accordi di *hedging*, conclusi dal Concessionario;

Documenti di Progettazione: indica il Progetto Preliminare, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

DSCR: indica il parametro *Debt Service Cover Ratio*, pari al rapporto tra i flussi di cassa operativi *unlevered* generati dal Progetto e il servizio del debito per quota capitale (*senior debt*) e quota interessi (*senior debt* e linea IVA) in ciascun anno della fase operativa, comprensivi della quota di eventuali costi accessori al finanziamento, così come di volta in volta individuato sulla base del Modello Economico Finanziario;

DSCR Minimo: indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato nel periodo di rimborso del Finanziamento così come rilevato dal Caso Base;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del Codice e dell'art. 49, comma 6, della Legge Provinciale, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base descritti ai successivi art. 34.2 e 34.3 (*Equilibrio Economico Finanziario*) e concretantesi nella sussistenza dei seguenti indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito ivi descritti;

Erogazione dei Servizi: indica l'erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione;

EURIBOR: indica il tasso Euro *Interbank Offered Rate* a 12 mesi con divisore 360, valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, così come rilevato alle ore 11:00 (Central Europe Time) dallo *Euribor Panel Steering Committee* 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito *Reuters*, attualmente alla pagina [●], nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere alcun tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo Euro *Interbank Offered Rate* a 12 mesi con divisore 360 pubblicato;

Evento Destabilizzante: indica

- (i) ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;
- (ii) ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, [nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario superiori a Euro [●];
- (iii) ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che:

- (1) incida in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per la costruzione delle Opere, sulla gestione tecnica o sulla funzionalità delle medesime Opere;
- (2) renda necessarie Varianti in Corso d'Opera;
- (3) incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei Servizi;
- (4) introduca modifiche ai principi contabili comunemente adottati alla data della presente Convenzione o istituisca un nuovo regime di ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto;
- (iv) ogni ritardo nella realizzazione delle Opere di [●] [*indicare opere accessorie o complementari rilevanti, es. lavori di accesso o viabilità*] che possa pregiudicare l'agibilità delle stesse o ritardare la Messa in Esercizio, dovuto a cause non imputabili al Concessionario e il cui rischio non sia stato assunto dallo stesso;
- (v) ogni ritrovamento archeologico ai sensi del successivo art. 48 (Reperti Archeologici);
- (vi) il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni per un periodo superiore a 30 giorni per causa non imputabile a fatti, omissioni, carenze istruttorie e/o documentali, ritardi e/o errori del Concessionario;
- (vii) la mancata o tardiva approvazione del Progetto Esecutivo per un periodo superiore a 30 giorni per cause non imputabili al Concessionario ai sensi del successivo art. 13 (Cronoprogramma e Progettazione);
- (viii) l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al Concessionario;
- (ix) l'incremento dei costi di Assicurazioni del Progetto superiore alla soglia (*ceiling*) del 100% di quanto previsto nel Caso Base, a parità di condizioni di premio, franchigia e copertura.

Evento Favorevole: indica

- (i) l'attuazione di Varianti approvate dal Concedente che comportino una riduzione nei Costi di Costruzione rispetto a quanto previsto nel Caso Base, nella misura in cui la riduzione ecceda l'importo complessivo di Euro [●];
- (ii) ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;

Fase di Costruzione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la data della presente Convenzione e la Messa in Esercizio;

Fase di Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la Messa in Esercizio e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione;

Fatto del Concedente: indica

- (i) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- (ii) l'imposizione da parte del Concedente di varianti alla progettazione ed in corso d'opera;
- (iii) un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione.

Finanziamenti: indica gli importi complessivi messi a disposizione del Concessionario dai Finanziatori in relazione al Progetto;

Finanziatori: indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori controparti dei Documenti di Finanziamento;

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:

(i) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

(ii) sabotaggio o vandalismo;

(iii) dissesto e calamità naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;

(iv) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario; o

(v) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;

(vi) qualora successivamente alla stipulazione della presente Convenzione venga meno la possibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al successivo art. 46, comma 7, della presente Convenzione (*Assicurazioni*);

Gestione Anticipata: indica la gestione e manutenzione della sola rete di teleriscaldamento nella sua attuale configurazione, prima della Messa in Esercizio delle Opere;

Inflazione: indica il tasso di variazione dei prezzi al consumo così come rilevato dall'ISTAT;

ISTAT: indica l'Istituto Nazionale di Statistica;

Lavori: indica i lavori e le opere necessari alla realizzazione delle Opere;

Legge Provinciale: indica la Legge Provinciale sui Lavori Pubblici, n. 26 del 10 settembre 1993 e successive modifiche e integrazioni;

Lesione dell'Equilibrio: indica l'impatto di un dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura in cui dia luogo, disgiuntamente e non congiuntamente, a:

(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione, in valore assoluto, di almeno [+/- 0,04] rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza e, comunque, laddove l'indicatore scenda sotto il valore di 1,25;

(ii) con riferimento al parametro TIR Equity: variazione di almeno [+/- 50 punti base] rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza;

(iii) con riferimento al parametro TIR di progetto: variazione di almeno [+/- 50 punti base] rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza;

Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio dell'Erogazione dei Servizi successivamente all'Ultimazione dei Lavori come risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Mezzi Propri: indica l'importo complessivo delle risorse apportate dai soci del Concessionario a titolo di capitale sociale o prestito subordinato;

Modello Economico Finanziario: indica il programma informatico elaborato da [●] di concerto con il Concessionario ai fini della rilevazione dei Parametri Economico Finanziari e delle previsioni di flussi di cassa, di conto economico e stato patrimoniale del Concessionario durante la Fase di Costruzione e la Fase di Gestione, elaborato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario, come di volta in volta modificato, integrato o aggiornato ai sensi del presente contratto e riportato all'allegato [●];

Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione;

Opere: indica tutte le infrastrutture ed i lavori da realizzarsi ai fini della presente Concessione;

Parametri di Prestazione: indica *[specificare parametri e misure concordate, presumibilmente individuati nel Disciplinare di Gestione, o altro allegato]*;

Parametri Economico Finanziari: indica i parametri DSCR, e TIR Equity e TIR di progetto assunti come presupposti e condizioni di base ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario;

Periodo di Sospensione: indica il termine di 120 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e dell'Agente della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la Concessione ai sensi del successivo art. 43.1 (*Intervento dei Finanziatori*);

Piano dei SAL: indica il programma di emissione dei SAL, Allegato [●] alla presente Convenzione;

Piano Economico Finanziario: indica il documento Allegato [●], con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, asseverato da [●], [costituente parte integrante dell'Offerta];

Progetto: indica la realizzazione e gestione tecnica delle Opere oggetto della presente Concessione;

Progetto Preliminare: indica il Progetto posto a base di gara;

Progetto Definitivo: indica il Progetto redatto ai sensi dell'art. 24 del Regolamento nonché dell'art. 16 della Legge Provinciale e dell'allegato B del Regolamento Provinciale offerto in gara ed approvato ai fini dell'aggiudicazione, contenente la relazione descrittiva dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni contenute nel Progetto Preliminare;

Progetto Esecutivo: indica il progetto predisposto dal Concessionario, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento e della presente Convenzione nonché dell'art. 17 della Legge Provinciale e dell'allegato C al Regolamento Provinciale, redatto in conformità al Progetto Definitivo, inviato al Concedente e dallo stesso approvato secondo il disposto di cui alla presente Convenzione;

Proroga: indica una proroga del termine di Ultimazione e/o Messa in Esercizio;

Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”;

Regolamento Provinciale: indica il d.p.g.p. 30/09/1994 n. 12-10/Leg.;

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del Codice e del Regolamento;

Responsabile dei Lavori: indica il soggetto nominato dal Concessionario per vigilare sull'esecuzione dei Lavori ai sensi dell'art. 20 della presente Convenzione;

Ricavi: indica gli introiti derivanti al Concessionario dalla vendita di energia termica alle utenze dell'impianto di teleriscaldamento;

Ricavi Commerciali: indica i ricavi derivanti al Concessionario dalla cessione sul libero mercato del cippato essiccato prodotto mediante lo sfruttamento dell'energia termica prodotta dall'impianto e non utilizzabile dalla rete di teleriscaldamento;

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, meglio descritte al successivo art. 35 (*Riequilibrio*);

Servizi: indica i servizi oggetto dell'affidamento così come specificati nel Disciplinare di Gestione;

Società di Progetto: indica la società costituita dal Concessionario e subentrata [ovvero che subentrerà] al Concessionario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 184 del Codice;

Soggetto Subentrante: indica l'operatore economico avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario (nella misura necessaria all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario ai sensi del successivo art. 43 (*Intervento dei Finanziatori*);

Tariffa Incentivante GSE: indica gli introiti derivanti al Concessionario dalla produzione di energia sulla base del contratto stipulato dal Comune con il GSE in data 27.04.2018, prot. GSEWEB/P20180129773;

TIR di progetto: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi di cassa operativi annui del Progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base;

TIR Equity: indica il tasso interno di rendimento degli azionisti, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari annui degli azionisti indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base, calcolati come somma tra: (i) (-) Versamenti di capitale proprio e prestito subordinato e (ii) (+) FCFE *Free Cash Flow to Equity*;

Valore attuale Netto (VAN) di progetto: rappresenta la sommatoria attualizzata al costo medio ponderato del capitale dei flussi di cassa operativi annui generati dal progetto (negativi e positivi);

Valore attuale Netto (VAN) Equity o VAN Azionisti: rappresenta la sommatoria attualizzata, al tasso  $K_e$ , dei flussi di cassa annui degli azionisti rappresentati da: (i) (-) Versamenti di capitale proprio e prestito subordinato e (ii) (+) FCFE *Free Cash Flow to Equity*.

### **3. Oggetto del contratto ed allocazione dei rischi**

**3.1.** Il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica di un impianto cogenerazione e di teleriscaldamento a biomassa (cippato di legno vergine) sito nel Comune di Cembra Lisignago.

**3.2.** In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- (a) la predisposizione del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dell'impianto di pirogassificazione a servizio della rete di teleriscaldamento e delle relative sottostazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del Codice e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento
- (b) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione delle Opere;
- (c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
- (d) la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle Opere e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, nonché dell'esistente rete di teleriscaldamento, secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di Manutenzione nonché del Disciplinare di Gestione;

(e) la gestione e lo sfruttamento economico delle Opere e l'Erogazione dei Servizi per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di Gestione.

**3.3.** La presente Concessione, in aderenza ai principi Eurostat ed alle prescrizioni del Codice, pone effettivamente il rischio operativo in capo al Concessionario sul lato dell'offerta e della domanda.

Sono, infatti, a carico del Concessionario:

(i) il rischio di progettazione e di costruzione, inteso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. aaa), del d.lgs. n. 50/2016, quale rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al mancato rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico negli interventi e al loro mancato completamento;

(ii) il rischio di disponibilità, inteso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. bbb), del d.lgs. n. 50/2016, quale rischio legato alla capacità di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

(iii) il rischio di domanda, inteso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccc), del d.lgs. n. 50/2016, quale rischio legato alla domanda di energia termica da parte delle utenze della rete di teleriscaldamento, alla produzione di energia ed alla vendita del cippato sul libero mercato.

**3.4.** L'allocazione dei rischi tra Concedente e Concessionario è sinotticamente rappresentata nell'allegata Matrice dei Rischi, la quale costituisce parametro di interpretazione delle clausole convenzionali rispetto a questo profilo.

**3.5.** L'allocazione dei rischi stabilita nella presente Convenzione e schematicamente rappresentata nella Matrice dei Rischi non può in alcun modo essere oggetto di modifica nel corso della Concessione, neppure nell'eventualità di attivazione della procedura di Riequilibrio.

#### **4. Durata della concessione**

**4.1.** La Concessione ha durata di [●] anni, decorrenti dalla stipulazione della presente Convenzione, ferme le facoltà di revoca e Proroga ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e della presente Convenzione.

**4.2.** Tale periodo è distinto in Fase di Costruzione, con una durata di [●] anni, e nella successiva Fase di Gestione, la cui durata è stabilita in [●] anni.

#### **5. Società di Progetto**

**5.1.** Fermo quanto previsto ai successivi paragrafi del presente articolo, le quote di partecipazione al capitale della Società di Progetto alla data della presente Convenzione sono detenute da [●], [●], e [●] [*indicare soci e quote di partecipazione*].

**5.2.** La Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione di cui all'art. 3, in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati alla presente Convenzione. La Società di Progetto sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

**5.3.** I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all'art. 184, comma 3, del Codice.

**5.4.** Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione.

**5.5.** Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

**5.6.** La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi dell'art. 184 del Codice.

**5.7.** Il trasferimento delle partecipazioni sociali nonché ogni altra operazione che impatti sull'assetto societario della Società di progetto sarà sempre possibile, previo necessario gradimento del Concedente che potrà essere negato a fronte della riscontrata insussistenza e/o diminuzione dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale nonché di professionalità ed affidabilità dei soci subentranti rispetto ai soci cedenti, così come richiesti ai fini dell'aggiudicazione del contratto di concessione e come di volta in volta necessari per legge ed ai sensi della presente Convenzione. A tal fine, il Concessionario, pena l'inefficacia di tali mutamenti, dovrà comunicare per iscritto al Concedente siffatti mutamenti societari almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per essi, indicando il nominativo dei nuovi soggetti subentranti e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra in capo ai nuovi soci, ai fini della preventiva autorizzazione.

**5.8.** L'ingresso nel capitale sociale della Società di progetto da parte di un nuovo socio sarà sempre ammesso, laddove avvenga al fine di sostituire un socio che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Anche in tale eventualità, il soggetto cessionario indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di cui sopra e di gradimento del Concedente e dovrà essere applicata la procedura di comunicazione di cui al precedente paragrafo 5.7.

**5.9.** Al di fuori dei casi di cui ai precedenti paragrafi 5.7 e 5.8, il Concedente prende atto della facoltà che è concessa dal Codice a banche e ad altri investitori istituzionali, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, di entrare nella, e uscire dalla, compagine azionaria della

Società di progetto, previa comunicazione al Concedente, pena l'inefficacia di tali mutamenti, almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data prevista per il perfezionamento di tali atti.

**5.10.** Nelle ipotesi, consentite dal Codice, di cessione di quote/azioni della Società di progetto, trovano applicazione le norme e le formalità previste specificatamente dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita, fermi restando i limiti di cui sopra, e previa comunicazione al Concedente.

**5.11.** La cessione di partecipazioni qualificate nel capitale della Società di progetto, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria quali, a titolo meramente esemplificativo, cessioni di azienda fusioni, scissioni, trasformazioni, aumenti/riduzioni di capitale e cessioni di partecipazioni sociali effettuate nell'ambito di operazioni straordinarie, sono subordinate all'autorizzazione preventiva del Concedente, che non potrà essere irragionevolmente negata, in relazione alla sussistenza ovvero al mantenimento dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità dei soggetti che per effetto delle predette operazioni detengono il controllo del Concessionario.

**5.12.** Non è ammessa la cessione del contratto di concessione.

**5.13.** I lavori da eseguire e i servizi da prestare ai sensi della presente Convenzione si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalla Società di Progetto ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

## **6. Obbligazioni del Concessionario**

**6.1.** Il Concessionario si impegna principalmente a:

- a. redigere il Progetto Esecutivo in conformità alle relative disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento, secondo quanto previsto nel successivo articolo 13 (*Cronoprogramma e Progettazione*);
- b. eseguire i lavori oggetto di Concessione a regola d'arte ovvero appaltarli a terzi nel rispetto della normativa vigente e della Convenzione, garantendone comunque l'esecuzione e la conclusione secondo il Cronoprogramma approvato aggiornato dal Concedente e le disposizioni contenute nella Convenzione;
- c. erogare i Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ciclica delle opere e degli impianti come specificato nel Disciplinare di Gestione di cui all'Allegato [●] e nel Piano delle Manutenzioni;
- d. erogare i Servizi nel rispetto del Disciplinare di Gestione;
- e. pagare regolarmente al Concedente il Canone di Concessione;
- f. in generale, tutte le altre attività di competenza del Concessionario comprese nell'oggetto della Concessione ai sensi del precedente articolo 3 (*Oggetto del Contratto ed allocazione dei rischi*);

g. rispettare il Codice ed il Regolamento, a prescindere dalla natura privata del Concessionario, soprattutto con riguardo alla contabilità dei lavori.

**6.2.** Il Concessionario incaricherà i propri soci o procederà all'affidamento a soggetti terzi degli appalti e dei sub-affidamenti relativi alle attività e servizi di cui al precedente paragrafo nel rispetto della normativa vigente. Allo stesso modo, il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di subappalto di parte dei lavori o dei servizi nei limiti imposti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara per l'affidamento della Concessione.

**6.3.** Il Concessionario s'impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

**6.4.** Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

a. ogni sospensione rispetto a quanto previsto nei Documenti di Progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi, salvo quanto previsto al successivo articolo 24 in relazione alle penali dovute dal Concessionario;

b. ogni sospensione o indisponibilità dei Servizi, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;

c. l'instaurazione di procedimenti giudiziari o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;

d. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei Lavori, per le quali si applica l'articolo 205 del Codice;

e. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

**6.5.** Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori nella Fase di Costruzione e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel corso della Fase di Gestione.

**6.6.** Il Concessionario sarà obbligato a comunicare all'Amministrazione i dati degli Enti Finanziatori e a trasmettere alla stessa i contratti di finanziamento, anche al fine di agevolare l'Amministrazione nel caso di eventuale subentro ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. 50/2016.

## **7. Responsabilità del Concessionario**

**7.1.** Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

**7.2.** Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione.

**7.3.** La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 11 (*Responsabilità del Concedente*).

**7.4.** Il Concessionario è esclusivamente responsabile a tutti gli effetti della conformità delle modifiche apportate all'impianto, sia in fase di progettazione che di costruzione, ai fini del mantenimento della validità del contratto stipulato con il GSE e del conseguente mantenimento delle tariffe incentivanti.

## **8. Dichiarazioni e garanzie del Concessionario**

Il Concessionario dichiara e garantisce che:

(a) ha agito e continuerà ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale;

(b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre analoghe procedure concorsuali e non essendo in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(c) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei propri confronti e di ciascuno dei propri soci, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;

(d) al momento della stipula della presente Convenzione e per tutta la durata della Concessione, è e sarà in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e licenze necessarie o comunque opportune in relazione allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

(e) la sottoscrizione della presente Convenzione e di ogni altro atto o contratto ad essa collegato e l'adempimento delle obbligazioni da essi derivanti non sono in contrasto con obbligazioni contrattuali in essere, leggi o con atti aventi forza di legge che siano comunque vincolanti per il Concessionario

e per ciascuno dei soci del Concessionario o su di essi destinati a produrre effetti nonché con eventuali provvedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrari cui gli stessi siano soggetti;

(f) ha posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e l'Erogazione dei Servizi, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

(g) ha valutato e condiviso il Progetto Preliminare, predisposto ed approvato dal Concedente, e i relativi allegati. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e l'Erogazione dei Servizi, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

## **9. Obbligazioni del Concedente**

**9.1.** Il Concedente si impegna principalmente a:

a. rendere disponibile al Concessionario, nei termini previsti dalla presente Convenzione e dal Cronoprogramma aggiornato, le Aree, libere da diritti o pretese di terzi di natura personale o reale, nonché da oneri o gravami (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iscrizioni di ipoteche o trascrizioni) che possano ostacolare o impedire la realizzazione delle Opere;

b. compiere, nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma e riflessi nel PEF, tutte le attività amministrative di propria competenza (nella misura in cui non fossero state delegate al Concessionario) necessarie o utili al Progetto, compresa a titolo esemplificativo l'emissione o adozione di tutti i certificati, permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni, atti, provvedimenti, concessioni o licenze, nonché il conseguimento di ogni altra autorizzazione riguardante l'infrastrutturazione del sito;

c. collaborare, anche adottando eventuali provvedimenti opportuni o necessari ai fini della rimozione di eventuali interferenze (non rilevate dal Concessionario nella fase di progettazione) che possano ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma e riflessi nel PEF;

d. prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza e/o necessario consenso al fine della pronta emissione e adozione di ogni permesso, autorizzazione, nulla osta, approvazione, consenso, atto, concessione, licenza o provvedimento di natura amministrativa o regolamentare, anche per conto del

Concedente, di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, ivi inclusa la convocazione della Conferenza dei Servizi;

e. fare in modo che il Certificato di Collaudo sia emesso prima possibile dopo la Data di Ultimazione dei Lavori e comunque entro 180 (centoottanta) giorni dalla medesima data;

f. manlevare e tenere indenne il Concessionario da ogni tipo di responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dall'operato dell'Amministrazione comunale;

g. nominare il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore in materia di salute e di sicurezza entro 7 (sette) giorni dalla stipula della Convenzione;

h. nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro la data di Messa in Esercizio dell'Opera;

i. provvedere al trasferimento, in capo al Concessionario, della titolarità del contratto stipulato con il GSE contestualmente all'approvazione del Progetto Esecutivo.

**9.2.** Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile le seguenti informazioni e documenti:

a. ogni provvedimento riguardante modifiche dell'apporto finanziario a favore del Progetto;

b. l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca o la modifica della Concessione;

c. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione.

**9.3.** Il Concedente s'impegna a prestare al Concessionario la propria ragionevole collaborazione per tutte le attività necessarie alla disponibilità del Finanziamento Bancario e alla definizione dei relativi impegni contrattuali. A tale riguardo, prende atto che esigenze di bancabilità potrebbero determinare la necessità di precisare le obbligazioni o apportare modifiche di dettaglio rispetto alla presente Convenzione sulla base di un *addendum* alla Convenzione.

**9.4.** Il Concedente si impegna a cooperare in buona fede, per quanto di propria competenza, per il perfezionamento e l'efficacia di tutte le garanzie previste nel Contratto di Finanziamento.

## **10. Dichiarazioni e garanzie del Concedente**

Il Concedente dichiara e garantisce che:

(a) l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti, incluse, *inter alia*, le disposizioni del Codice;

(b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

(c) alla data di stipula della presente Convenzione nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione della Concessione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque notificato al Concedente [*oppure alla data di stipula della presente Convenzione vi sono ricorsi pendenti avverso l'aggiudicazione ma non vi è stato alcun provvedimento giudiziale per la sospensione dei provvedimenti impugnati*].

## **11. Responsabilità del Concedente**

Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

## **12. Consensi e Pianificazione**

**12.1.** 1. Il Concedente dovrà agire di concerto con il Concessionario al fine di modificare e/o volturare :

- a) Contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 28/2011 e del D.M. 6 luglio 2012, sottoscritto tra il GSE e il Comune di Cembra Lisignago e valido fino al 30/09/2036;
- b) Officina elettrica;
- c) Contratti di allaccio ai pubblici servizi (acqua ed energia elettrica).

Si precisa che le attività di predisposizione della documentazione e di trasmissione della stessa agli enti competenti è comunque in carico al Concessionario.

**12.2.** Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio delle Opere, e/o alla modifica di quelle attualmente in essere di seguito indicate:

- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera (determinazione del dirigente del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della Provincia di Trento n. 363 di data 13.10.2015);
- b) autorizzazione ai sensi del DPR n. 53/1998 (determinazione del dirigente Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche della Provincia di Trento n. 16 di data 30.01.2015);
- c) Certificato di Prevenzione Incendi (rilasciato dal dirigente dell'Ufficio Prevenzione Incendi della Provincia autonoma di Trento in data 25.05.2015 rif. n. prat. 32910).

**12.3.** Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo, il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza, ad interpellare correttamente e tempestivamente gli organi pubblici

competenti e ad adempiere gli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previste per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti.

### **13. Cronoprogramma e Progettazione**

**13.1.** Il Concessionario si impegna ad elaborare a propria cura e spese e presentare all'esame del Concedente per l'approvazione il Progetto Esecutivo delle Opere nel rispetto dei tempi indicati dal Cronoprogramma e dal PEF.

**13.2.** I Documenti di Progettazione saranno corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente.

**13.3.** Al fine di agevolare il rispetto dei termini temporali per l'approvazione dei Documenti di Progettazione, il Concessionario si impegna a prestare ogni collaborazione ragionevolmente richiesta dal Concedente.

**13.4.** Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto Esecutivo le modifiche e/o variazioni (i) richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge, e (ii) conseguenti a errori od omissioni progettuali, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data in cui il Concedente abbia fatto pervenire al Concessionario le proprie osservazioni. Il Concedente dovrà approvare e validare il Progetto Esecutivo così modificato entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dello stesso.

**13.5.** In mancanza di richieste di modifica da parte del Concedente, il Cronoprogramma e il Progetto Esecutivo dovranno essere approvati entro 14 (quattordici) giorni dalla rispettiva data di consegna alla medesima.

**13.6.** Ove le richieste e le procedure di cui al precedente punto 13.4 diano luogo al superamento dei termini di approvazione dei progetti o ad una lesione dell'Equilibrio del PEF, si provvederà al Riequilibrio, ai sensi del successivo articolo 35 (*Riequilibrio*), ad eccezione dell'ipotesi in cui le modifiche dipendano da errore progettuale del Concessionario.

**13.7.** I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti.

### **14. Consegna delle Aree**

**14.1.** I lavori di realizzazione delle Opere dovranno essere eseguiti in conformità al Cronoprogramma ed alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia

necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la costruzione delle Opere.

**14.2.** Entro 14 (quattordici) giorni dall'approvazione del Progetto Esecutivo, il Direttore dei Lavori procederà alla Consegna delle aree al Concessionario, previa comunicazione a quest'ultimo almeno 7 (sette) giorni prima. Della consegna verrà redatto specifico verbale in contraddittorio tra le Parti: da tale data decorre il termine di Ultimazione dei Lavori. Ove si renda necessario o sia ritenuto opportuno dal Concedente, la Consegna delle aree potrà avvenire per fasi ovvero mediante consegna parziale e/o provvisoria ai sensi dell'art. 107 del Codice: in tale ipotesi il Concessionario potrà avviare subito le attività di realizzazione delle Opere di sua competenza, ma il termine di Ultimazione dei Lavori decorrerà dall'ultimo dei verbali di consegna.

**14.3.** Le Aree saranno consegnate nello stato di fatto in cui si trovano, su cui è presente l'attuale impianto non funzionante, che dovrà quindi essere riqualificato. Il Concessionario potrà dismettere completamente l'impianto esistente o riutilizzarlo anche solo in parte, secondo le proprie esigenze e nel rispetto dei Documenti di Progettazione approvati. Le parti di impianto dismesse sono liberamente utilizzabili dal Concessionario, il quale potrà cederle sul libero mercato, trattenendo i ricavi, ovvero smaltirle nel rispetto della normativa vigente.

## **15. Esecuzione dei Lavori**

**15.1.** La data di inizio dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dal Concessionario. Parimenti la Data di Ultimazione Lavori dovrà risultare da analogo verbale.

**15.2.** In relazione alla risoluzione delle interferenze trova applicazione l'art. 27 del Codice. Nel caso di eventuali interferenze, non previste o prevedibili in fase di progettazione in base alla ragionevole e normale diligenza professionale, evidenziatesi nella fase di realizzazione delle Opere e non imputabili al Concessionario, questi si obbliga a concordare con il Concedente e, se del caso, le competenti autorità locali e con i soggetti gestori delle interferenze, l'adeguamento e le modifiche della progettazione già svolta, fatto salvo il diritto ad una Proroga dei termini di completamento delle Opere pari al ritardo causato ai sensi di quanto precede ed all'eventuale Riequilibrio del PEF.

**15.3.** Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme di legge vigenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi a terzi.

**15.4.** Resta salva la facoltà del Concessionario di eseguire i lavori, i servizi e le forniture di cui alla presente Convenzione direttamente tramite le imprese che si sono raggruppate per ottenere l'affidamento della Concessione o a queste collegate, in conformità con quanto previsto dall'art. 174,

comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici ovvero tramite i soci della Società di Progetto ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.

## **16. Sospensione dei Lavori**

**16.1.** Ai sensi dell'art. 107 del Codice, qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e le imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

**16.2.** Qualora la durata complessiva delle sospensioni di cui al precedente paragrafo 16.1 non ecceda complessivamente 30 (trenta) giorni (anche non continuativi):

a. il termine ultimo di completamento delle Opere ai sensi del Cronoprogramma; e

b. la durata della Concessione ai sensi del precedente articolo 4 (*Durata della Concessione*)

si intenderà automaticamente differita di un numero di giorni equivalente a quello della durata della o delle sospensioni stesse, previa verifica e valutazione di congruità da parte del Concedente.

**16.3.** Qualora la durata complessiva delle sospensioni di cui al precedente paragrafo 16.1 sia compresa tra 30 (trenta) e 120 (centoventi) giorni (anche non continuativi), ferma restando l'automatica Proroga ai sensi del precedente paragrafo 16.2, resta salvo il diritto del Concessionario al Riequilibrio ai sensi del successivo articolo 35 (*Riequilibrio*), ove ne ricorrano i presupposti.

**16.4.** Il Concessionario non avrà diritto al differimento dei termini contrattuali, all'importo forfetario di cui al precedente 16.3 o al Riequilibrio in relazione a sospensioni imputabili alla sua esclusiva responsabilità.

**16.5.** Il Concessionario dovrà dare immediata comunicazione scritta al Concedente di ogni caso di Forza Maggiore idoneo a dar luogo a sospensione dei Lavori, fornendo una descrizione dettagliata dei Lavori in relazione alle quali è necessaria la sospensione e, ove ragionevolmente possibile, proposte di recupero dei tempi di esecuzione dei Lavori. È fatto comunque salvo il diritto del Concessionario alla relativa Proroga e al Riequilibrio ai sensi del successivo articolo 35, ove ne ricorrano i presupposti. Non appena terminato l'evento di Forza Maggiore, il Concessionario provvederà a inviarne comunicazione scritta al Concedente, a seguito della quale verranno ripristinate le modalità ordinarie di esecuzione dei Lavori.

## **17. Lavori supplementari**

**17.1.** L'affidamento di eventuali lavori supplementari potrà avvenire esclusivamente in conformità all'art. 175 del Codice. I relativi costi saranno determinati preliminarmente con applicazione dei prezzi unitari di cui al Progetto Definitivo o, ove le corrispondenti voci non siano espressamente

previste, con l'applicazione del prezzario regionale o, da ultimo, mediante la formalizzazione di nuovi prezzi in base ai prezzari regionali.

## **18. Varianti**

**18.1.** Le Varianti potranno essere Varianti Progettuali (se richieste o comunque necessarie nella Fase di Progettazione) ovvero Varianti in Corso d'Opera qualora sia già stata avviata la Fase di Costruzione e potranno essere attuate nel rispetto dell'art. 175 del Codice.

**18.2.** Le Varianti potranno essere, a seconda dei casi:

- a. Varianti Migliorative,
- b. Varianti Necessarie,
- c. Varianti Richieste (da una delle Parti), o
- d. Varianti di Forza Maggiore.

**18.3.** Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali dovute a errori od omissioni di progettazione del Concessionario o circostanze che dovevano essere note al Concessionario nella redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, a condizione che tali Varianti siano necessarie ed intervengano comunque prima del Collaudo.

**18.4.** Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi a Varianti Progettuali (diverse dalle Varianti Progettuali di cui al paragrafo 18.3) richieste dal Concedente ove esse presentino le seguenti caratteristiche:

- a. introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Definitivo;
- b. introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi previsti per la realizzazione dei Lavori.

**18.5.** L'adozione di Varianti Progettuali proposte dal Concedente (diverse dalle Varianti Progettuali di cui ai paragrafi 18.3 e 18.4) che comportino oneri aggiuntivi per il Concessionario sarà subordinata a Proroga della durata necessaria ad attuare la Variante stessa e riconoscimento da parte del Concedente del corrispettivo della Variante mediante Riequilibrio del PEF ai sensi del successivo articolo 35 (*Riequilibrio*), previa verifica della bancabilità e finanziabilità della Variante da parte dei Finanziatori.

**18.6.** Le Varianti in Corso d'Opera potranno essere richieste dal Concedente, attraverso il Direttore dei Lavori, ovvero proposte dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all'articolo 175 del Codice.

**18.7.** Nelle ipotesi ammesse, le Parti determineranno l'importo dovuto per ciascuna Variante, di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d), secondo i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi allegato al Progetto

Definitivo, come eventualmente integrati in sede di Progettazione Esecutiva. In caso di nuovi prezzi non previsti nell'elenco che precede, troverà applicazione il prezzario regionale o, da ultimo, mediante la formalizzazione di nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra il Responsabile dei Lavori e il Direttore dei Lavori e approvati dal Responsabile del Procedimento. L'importo di ciascuna Variante verrà riconosciuta al Concessionario attraverso il Riequilibrio del PEF.

Resta inteso che tutti gli oneri per la progettazione e l'esecuzione di varianti derivanti da errori od omissioni del Progetto Definitivo od Esecutivo saranno a carico del Concessionario.

**18.8.** In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario, quest'ultimo presenta al Direttore dei Lavori una proposta, redatta in forma di perizia tecnica corredata dagli elementi di valutazione economica. Entro 14 (quattordici) giorni, il Direttore dei Lavori trasmette al Responsabile del Procedimento la proposta unitamente al proprio parere. Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della proposta da parte del Responsabile del Procedimento. Successivamente a tali adempimenti, il Concedente e il Concessionario provvederanno a definire in contraddittorio i costi e i tempi di esecuzione della Variante. I costi saranno determinati come sopra al precedente articolo 18.7.

**18.9.** Ciascuna delle Parti avrà facoltà, in qualunque momento in cui durante l'esecuzione dei lavori si ravvisasse la necessità di una qualunque modifica quantitativa e/o qualitativa del Progetto Esecutivo, di darne comunicazione scritta all'altra Parte, nella persona del Responsabile dei Lavori (se la comunicazione è inviata al Concessionario) o del Responsabile di Procedimento (se la comunicazione è inviata al Concedente). Entro 7 (sette) giorni da tale comunicazione o (se la comunicazione è inviata dal Concessionario) contestualmente alla stessa, il Concessionario dovrà altresì indicare gli interventi ritenuti necessari, con l'indicazione della relativa quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi a tali interventi e dei relativi eventuali maggiori costi e oneri (ivi compresi quelli di progettazione), restando inteso che il Concedente dovrà esaminare le valutazioni tecniche proposte dal Concessionario e far pervenire a quest'ultimo le proprie determinazioni con comunicazione scritta nel più breve tempo possibile e comunque entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

**18.10.** La cauzione definitiva di cui all'articolo 45 della Convenzione dovrà essere integrata in caso di variante in aumento in misura proporzionalmente adeguata all'importo della Variante approvata. Nel caso in cui la Variante sia in diminuzione, la cauzione definitiva sarà svincolata in misura proporzionalmente adeguata all'importo della variante.

## **19. Direzione Lavori e Sicurezza**

**19.1.** Ai sensi degli articoli 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Concedente ha l'obbligo di nominare il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore in materia di salute e di sicurezza - i cui nominativi dovranno essere comunicati al Concessionario entro 7 (sette) giorni dalla stipula della presente Convenzione e che dovranno sovrintendere la corretta esecuzione dei lavori per la realizzazione delle Opere.

**19.2** Ogni onere e costo in relazione alla nomina e allo svolgimento delle attività e mansioni dell'ufficio della Direzione dei Lavori sarà interamente a carico del Concessionario.

**19.3.** Il Concessionario sarà tenuto ad uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Direttore dei Lavori e dal Concedente, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.

**19.4.** Il Coordinatore in materia di salute e di sicurezza dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. lgs. 81/2008 e ss.ii.mm. e sarà nominato dal Concedente ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

**19.5.** Competono al Coordinatore in materia di salute e di sicurezza i compiti, le funzioni e le responsabilità stabiliti dalla legge. In particolare, questi garantisce che nei cantieri tutte le lavorazioni siano informate al criterio della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

## **20. Responsabile dei Lavori**

Il Concessionario, entro la data di Consegna delle aree, dovrà nominare un Responsabile dei Lavori e comunicare il relativo nominativo al Concedente. Il Responsabile dei Lavori avrà la funzione di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività di costruzione delle Opere e di relazionarsi con il Direttore dei Lavori per conto del Concessionario.

## **21. Collaudo Funzionale Operativo**

**21.1.** Al fine di verificare la conformità tecnico-funzionale delle Opere alle specifiche tecniche e al Progetto, il Concessionario, in sede di Progettazione Definitiva, predisporrà una lista delle prove e collaudi da effettuarsi sulle medesime, con le relative modalità. Tali procedure relative alle prove e collaudi saranno riviste dal Concedente e sarà predisposto uno specifico allegato "Prove e Collaudi".

**21.2.** A seguito dell'ultimazione dei Lavori, il Concessionario ne darà formale comunicazione per iscritto al Concedente e fornirà a quest'ultimo la documentazione necessaria per consentire le verifiche delle Opere previste dalla lista delle prove, individuando contestualmente la/e data/e previste per l'effettuazione delle stesse.

**21.3.** Le prove, che si potranno protrarre fino a 60 (sessanta) giorni dalla Data di Ultimazione Lavori, dovranno essere svolte alla presenza e con il coinvolgimento del Concessionario e del Concedente e

del Direttore dei Lavori. Il Collaudo funzionale operativo dovrà consistere anche nell'esercizio continuativo delle Opere con simulazione di ogni attività possibile. In caso di esito non positivo della prova, il Concessionario dovrà adottare ogni misura per eliminare i vizi o malfunzionamenti rilevati e ripetere la prova.

**21.4.** A seguito dell'emissione del certificato di Collaudo Funzionale Operativo, il Concessionario darà inizio alla gestione delle Opere ed all'erogazione dei Servizi.

**21.5.** I costi e gli oneri connessi alle attività di Collaudo Funzionale Operativo saranno a carico del Concessionario sino all'importo massimo previsto nel Calcolo Sommario della Spesa.

## **22. Collaudo tecnico amministrativo**

**22.1.** Il Concedente comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di Collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo e ai termini di legge.

**22.2.** Il Concedente nominerà le commissioni di collaudo ai sensi dell'articolo 102, co. 6, del Codice.

**22.3.** I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario sino all'importo massimo previsto nel Calcolo Sommario della Spesa.

**22.4.** Il Collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure del Regolamento, in vigore fino all'emanazione delle Linee Guide dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione in materia di collaudo. Il Concessionario comunicherà al Concedente con anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni la data di ultimazione delle Opere soggette a collaudo tecnico amministrativo.

**22.5.** Il Concedente si impegna ad emettere il Certificato di Collaudo ai sensi dell'articolo 141 del Codice prima possibile dopo la Data di Ultimazione dei Lavori e comunque entro 360 (trecentosessanta) giorni dalla medesima data.

**22.6.** Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

**22.7.** Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

**22.8.** Del collaudo in corso d'opera verranno redatti dettagliati verbali ai sensi dell'art. 221 del Regolamento.

## **24. Penali**

**24.1.** Il Concessionario è tenuto a rispettare il Cronoprogramma.

**24.2.** In caso di ritardo del Concessionario nella Fase di Costruzione si applicheranno le seguenti penali:

a. per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo rispetto a quanto previsto nel Cronoprogramma, il Concedente applicherà al Concessionario una penale pari all'1‰ (uno per mille) del costo del Progetto Esecutivo, al netto di IVA, come previsto nel PEF, sino a un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo stesso;

b. per ogni giorno di ritardo rispetto del termine di ultimazione dei Lavori rispetto al termine risultante dal Cronoprogramma, il Concedente applicherà al Concessionario una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dei Lavori al netto di IVA, come previsto nel PEF, sino a un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo stesso.

**24.3.** Resta ferma la facoltà del Concedente, in caso di superamento dell'importo massimo delle penali, di chiedere la risoluzione della Convenzione ai sensi successivo art. 39.

**24.4.** Le penali saranno applicate dal Concedente e comunicate al Concessionario. Qualora non fossero pagate dal Concessionario entro 10 (dieci) giorni lavorativi, il Concedente potrà escutere fino a concorrenza degli importi dovuto dal Concessionario la cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del Codice. Eventuali contraddittori con il Concessionario saranno possibili solo successivamente.

**24.5.** In caso di ritardo dovuto a fatti non imputabili al Concessionario, quali, a titolo esemplificativo:

a. Evento Destabilizzante;

b. modifiche legislative che rendano necessarie Varianti Progettuali o Varianti in Corso d'Opera;

c. Varianti adottate per ragioni non imputabili all'inadempimento del Concessionario ai sensi della Convenzione;

d. ritardi non imputabili al Concessionario nella disponibilità delle Aree;

e. mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente articolo 12 (*Consensi e pianificazione*) rispetto ai termini di legge, ovvero annullamento giurisdizionale, revoca o sospensione dei provvedimenti stessi per fatto non imputabile al Concessionario; o

f. ogni altro fatto o circostanza che non sia ascrivibile ad un inadempimento del Concessionario agli obblighi previsti nella Convenzione;

non troveranno applicazione le penali di cui al presente articolo 24 e il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo nei Lavori conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio.

## **25. Erogazione dei Servizi**

**25.1.** Il Concessionario si impegna ad erogare i Servizi, a partire dalla Data di Messa in Esercizio, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gestione. Il Concessionario garantisce il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi offerti in sede di gara ed indicati nel medesimo Disciplinare di Gestione.

**25.2.** A decorrere dalla Data di Messa in esercizio delle Opere, in caso di indisponibilità delle stesse e/o di violazione degli obblighi contenuti nel Disciplinare di Gestione, per fatto imputabile al Concessionario, il Concedente potrà applicare le penali ai sensi del successivo art. 37, con riferimento alla tipologia di violazione, secondo quanto ivi determinato.

**25.3.** Per l'intera durata della Fase di Gestione il Concessionario ha l'obbligo di:

- a. nominare il Responsabile della Concessione nelle modalità di cui al successivo art. 29;
- b. ottenere le certificazioni, nullaosta e quanto necessario per l'erogazione dei Servizi;
- c. adeguarsi alle eventuali modifiche degli standard pattuiti per l'Erogazione dei Servizi richieste dal Concedente, mediante il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fermo restando l'eventuale Riequilibrio ove ve ne siano i presupposti;
- d. eseguire tutte le attività di manutenzione necessarie per assicurare la funzionalità delle Opere e dell'esistente rete di teleriscaldamento;
- e. aggiornare tutta la documentazione afferente alle Opere adeguandola alle disposizioni normative in vigore fino al termine della Fase di Gestione;
- f. non utilizzare, anche parzialmente o limitatamente nel tempo, le Opere per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione;
- g. in generale, erogare i Servizi secondo le modalità e gli standard previsti nell'allegato Disciplinare di Gestione.

**25.4.** I Servizi di gestione e manutenzione della rete di teleriscaldamento dovranno essere svolti anticipatamente, a partire dalla Data di Consegna delle Aree. Conseguentemente, a partire dalla data di immissione nella Gestione Anticipata, il Concessionario sarà tenuto al rispetto dei relativi standard qualitativi e quantitativi individuati nel Disciplinare di Gestione, pena l'applicazione delle relative penali, e potrà introitare i corrispondenti Ricavi.

## **26. Manutenzione delle opere**

**26.1.** Il Concessionario provvederà alla manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle Opere e della rete di teleriscaldamento fino al termine della Fase di Gestione, nel rispetto del Piano di Manutenzione di cui all'Allegato [●] e nelle modalità specificate nel Disciplinare di gestione.

**26.2.** Il Piano di Manutenzione, che il Concessionario si impegna ad aggiornare in sede di Progetto Esecutivo delle Opere coerentemente a quanto previsto nel Disciplinare di Gestione, costituisce il livello minimo di manutenzione che le Parti reputano efficace ed efficiente per la manutenzione.

**26.3.** Il Piano di Manutenzione può essere modificato in caso di accordo tra le Parti. Inoltre, tale piano è oggetto di revisione obbligatoria in caso di intervento di nuove disposizioni normative atte ad incidere sul medesimo.

**26.4.** Il Concessionario, con le modalità ed i tempi previsti dai commi seguenti, si impegna a redigere:

a. un programma di manutenzione avente ad oggetto una previsione della manutenzione per l'anno successivo a quello della sua redazione;

b. un resoconto delle attività di manutenzione poste in essere nell'anno precedente a quello della sua redazione.

**26.5.** Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Concessionario si impegna a presentare al Concedente il resoconto dell'attività di manutenzione effettivamente svolta nell'anno precedente e la bozza del programma di manutenzione per l'anno successivo. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto esamina con il Concessionario detta bozza identificandone la coerenza con il piano di manutenzione ed individua le eventuali modifiche da apportare.

**26.6.** Le Parti si impegnano a collaborare e cooperare per giungere alla redazione di un adeguato piano programmatico di manutenzione.

**26.7.** Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eseguirà ogni 3 (tre) anni verifiche finalizzate a valutare il buono stato di conservazione delle Opere.

## **27. Penali relative alla mancata Erogazione dei Servizi**

**28.1.** Il Concessionario metterà a disposizione del Concedente un software per il monitoraggio del rispetto degli standard di qualità previsti per l'Erogazione dei Servizi, come meglio specificato nell'allegato Disciplinare di Gestione.

**27.2.** Le penali relative alla mancata Erogazione dei Servizi o alla qualità del servizio sono quelle indicate nel Disciplinare di Gestione e saranno applicate sulla cauzione gestionale fornita.

**27.3.** L'importo delle penali eventualmente applicate dal Concedente a fronte della mancata Erogazione dei Servizi sarà pagato mediante escussione della cauzione gestionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui si è verificata la mancata erogazione coerentemente almeno al modello di controllo e monitoraggio in "tempo reale" basato sul sistema informativo delineato nel Disciplinare di Gestione. Resta inteso che il Concessionario potrà instaurare un contraddittorio con il Concedente e/o invocare per iscritto un evento di Forza Maggiore o, comunque, un evento che escluda la responsabilità del Concessionario per la mancata Erogazione dei Servizi o per la violazione degli

obblighi previsti dal Disciplinare di Gestione che hanno generato l'applicazione di penali. La penale comminata verrà conseguentemente restituita in tutti i casi in cui verrà accertato che detti inadempimenti non siano attribuibili a responsabilità del Concessionario.

**27.4.** Il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione gestionale prestata ogni qual volta vi sia escussione di somme a titolo di penale.

## **28. Modifiche nei Servizi**

**28.1.** L'Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Disciplinare di Gestione. Nel corso dell'intero periodo della Fase di Gestione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del Disciplinare di Gestione.

**28.2.** Il Disciplinare di Gestione sarà aggiornato ogni volta che se ne riscontri la necessità in ragione di fattori straordinari o eventi di Forza Maggiore. Le Parti concorderanno gli aggiornamenti al Disciplinare di Gestione in buona fede e nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico finanziario.

**28.3.** Qualora la revisione del Disciplinare di Gestione ai sensi del precedente paragrafo 28.2 comporti una variazione in un aumento o in diminuzione delle prestazioni oggetto dei Servizi si procederà all'eventuale Riequilibrio, ove ne ricorrano i presupposti.

## **29. Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile della Concessione**

**29.1.** Prima dell'inizio della Fase di Gestione, ed in ogni caso prima dell'inizio dell'Erogazione dei Servizi, il Concedente nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento delle obbligazioni inerenti la Fase di Gestione e, in particolare, sull'Erogazione dei Servizi secondo i criteri di cui al Disciplinare di Gestione, nonché il mantenimento di livelli qualitativi minimi riguardanti i servizi offerti.

**29.2.** A tal fine il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dovrà effettuare i necessari controlli nei termini stabiliti dal Disciplinare di Gestione, avvalendosi di collaboratori ed esperti, ove necessario.

**29.3.** Sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei Servizi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dovrà segnalare prontamente al Concessionario eventuali contestazioni o rilievi, assegnando un adeguato termine per provvedere.

**29.4.** Prima dell'inizio della Fase di Gestione, ed in ogni caso prima dell'inizio dell'Erogazione dei Servizi, il Concessionario nominerà il proprio Responsabile della Concessione.

## **30. Obblighi di comunicazione**

**30.1.** Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Concedente il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, fornendo:

- a. l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;
- b. una descrizione dei Servizi che non possono essere prestati a causa di tale evento, nonché dei Servizi che possono essere prestati seppur parzialmente;
- c. l'indicazione della prevedibile durata dell'evento, degli effetti ed i rimedi che il Concessionario intende attivare.

**30.2.** Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo articolo 42 (*Risoluzione per Forza Maggiore*), il Concedente ed il Concessionario individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi.

### **31. Sospensione parziale dei Servizi**

**31.1.** Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione parziale dell'attività di gestione (intendendosi per "parziale" la sospensione di uno o più dei Servizi e/o la sospensione di una parte di uno o più Servizi), il Concessionario si attiverà tempestivamente al fine di mitigarne gli effetti. In tale ipotesi, detta informativa dovrà anche indicare quali Servizi siano comunque utilmente erogabili anche soltanto parzialmente.

**31.2.** Entro 5 giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti circa le motivazioni adottate dal Concessionario in relazione ai Servizi non erogabili ed indicare eventuali sue determinazioni in proposito.

**31.3.** Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque provvedere alla erogazione dei Servizi indicati nell'informativa.

### **32. Sospensione totale dei Servizi**

**32.1.** Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'intera attività di gestione dei Servizi, il Concessionario si impegna ad attivarsi tempestivamente al fine di mitigarne gli effetti.

**32.2.** Il Concessionario avrà diritto al rimborso degli eventuali oneri derivanti dalla sospensione, con riferimento ai soli costi comunque sostenuti, senza che possa vantare alcun diritto al ristoro dei ricavi per l'energia non prodotta o per i servizi non prestati.

### **33. Sospensione dei Servizi per Fatto del Concedente**

Qualora il Concedente richieda la sospensione totale o parziale dei Servizi:

- a. per motivi di pubblico interesse inclusi il pericolo grave ed imminente di danno alla salute, all'integrità fisica, alla sicurezza degli utenti, dei dipendenti e/o collaboratori del Concedente e/o del Concessionario) o
  - b. per comprovate ragioni tecnico-logistiche,
- il Concessionario avrà diritto al rimborso degli eventuali oneri derivanti dalla sospensione, con riferimento ai soli costi comunque sostenuti, senza che possa vantare alcun diritto al ristoro dei ricavi per l'energia non prodotta o per i servizi non prestati.

### **34. Equilibrio Economico Finanziario**

**34.1.** Il Caso Base costituisce parte integrante della presente Convenzione e verrà aggiornato alla sottoscrizione dei Documenti di Finanziamento per tenere conto esclusivamente di termini e condizioni del finanziamento sottoscritto con i Finanziatori.

**34.2.** L'equilibrio economico-finanziario della Concessione si basa su:

- a. durata della Concessione;
- b. costi di investimento;
- c. costi di gestione;
- d. canone di concessione;
- e. tariffa incentivante GSE;
- f. ricavi e costi Commerciali;
- g. costi di remunerazione del capitale (di debito e di rischio);
- h. modalità di ammortamento degli investimenti previste nel PEF;
- i. aliquote fiscali.

**34.3.** L'equilibrio economico-finanziario della Concessione è garantito dal rispetto dei seguenti parametri finanziari così come indicati nel Caso Base:

- a. DSCR;
- b. TIR Equity;
- c. TIR di progetto.

**34.4.** L'Equilibrio Economico Finanziario presuppone il rispetto dei Parametri Finanziari e sarà soggetto a revisione in caso di Lesione dell'Equilibrio per effetto di Evento Destabilizzante o Evento Favorevole che possa di volta in volta verificarsi.

**34.5.** Il PEF sarà aggiornato a seguito di un Evento Destabilizzante o Evento Favorevole ovvero negli altri casi previsti nella presente Convenzione.

**34.6.** Fermo l'aggiornamento del PEF nelle ipotesi sopra menzionate e l'eventuale Riequilibrio ai sensi del successivo articolo 35 della presente Convenzione, il PEF risulta vincolante per le Parti fino alla data di scadenza della Concessione.

### **35. Riequilibrio**

**35.1.** In attuazione dei principi di cui all'articolo 165, comma 6, del Codice il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente articolo, nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata, rispettivamente, da Evento Destabilizzante e/o Evento Favorevole.

**35.2.** Entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'Evento Destabilizzante, ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta scritta del Concedente, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato la Lesione dell'Equilibrio Economico-Finanziario. Il Concessionario dovrà predisporre un nuovo piano economico finanziario e relazione illustrativa ("PEF Aggiornato") che illustri il valore dei Parametri Finanziari prima e dopo l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio.

**38.3.** Il Concessionario trasmetterà tempestivamente al Concedente il PEF Aggiornato ed ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio. E' inteso che, in caso di Evento Favorevole, il Riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.

**35.4.** Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla trasmissione del PEF Aggiornato, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione che porterà alla predisposizione di un nuovo piano economico finanziario ("PEF di Riequilibrio") e che potrà prevedere in via alternativa o congiunta:

- a. l'anticipazione o la proroga della durata della Concessione;
- b. l'incremento o la riduzione dei Corrispettivi o la previsione di un prezzo;
- c. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- d. altre forme di contribuzione pubblica previste nella normativa;

e comunque in modo tale da ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario con il seguente ordine di priorità:

- (i) DSCR;
- (ii) TIR Equity;
- (iii) TIR di progetto.

**35.5.** Le modalità di riequilibrio di cui sopra rientrano nella piena disponibilità del Concedente. Solo qualora le altre ipotesi non fossero percorribili, e a condizione che i Finanziatori lo consentano, la revisione del PEF potrà avvenire tramite l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione, in ciascun caso per un periodo determinato dalle Parti a seguito di consultazione dei Finanziatori.

**35.6.** A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del precedente paragrafo, il PEF sarà sostituito dal PEF di Riequilibrio.

**35.7.** Le parti dovranno cooperare con lealtà e buona fede per individuare le modalità di adeguamento del PEF al nuovo equilibrio riportando il Progetto alle condizioni di equilibrio individuate nel PEF vigente tra le parti. In mancanza della predetta revisione, è fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso ai sensi dell'art. 165, comma 6, del Codice. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'art. 176 comma 4, lettere a) e b) del Codice, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

## **36. Canone di Concessione**

**36.1.** A decorrere dalla Messa in Esercizio, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente un Canone di Concessione annuo pari ad Euro [•], come indicato nel PEF.

**36.2.** Per il primo e l'ultimo anno di gestione, il Canone sarà dovuto proporzionalmente agli effettivi mesi di esercizio.

**36.3.** Il canone dovrà essere versato semestralmente dal Concessionario in via anticipata e il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla relativa fattura emessa dal Concedente.

**36.4.** L'importo del canone annuale di concessione sarà aggiornato annualmente prendendo a riferimento l'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla base della seguente formula:

$$C_{Ai} = C_{A0} * \left[ 1 + \frac{I_{FOIi} - I_{FOI0}}{I_{FOI0}} \right]$$

dove:

- $C_{Ai}$  è il canone annuale di concessione, espresso in Euro, valido nell'anno i-esimo;
- $C_{A0}$  è il canone annuale di concessione, espresso in Euro, come indicato nel PEF;
- $I_{FOIi}$  è l'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, valido nel primo mese dell'anno i-esimo, opportunamente raccordato alla base di riferimento 2015=100;

- **IFOIO** è l'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, valido alla data di offerta, base di riferimento 2015=100.

**36.5.** Qualora per qualunque ragione i pagamenti del Canone di Concessione non avvengano entro i termini previsti dalla presente Convenzione, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura di legge, ferma la facoltà di risolvere la Convenzione.

### **37. Corrispettivi**

**37.1.** I corrispettivi nella Fase di Gestione sono rappresentati dalla Tariffa Incentivante GSE e dai Ricavi derivanti dalla vendita di energia termica agli utenti della rete di teleriscaldamento.

**37.2.** Ai fini dell'incasso della Tariffa Incentivante GSE, all'approvazione del progetto esecutivo, il Concedente procederà tempestivamente, ai fini della Messa in Esercizio, al trasferimento al Concessionario della titolarità del relativo contratto stipulato con il GSE. A partire dal momento di efficacia del trasferimento della titolarità, il Concessionario diverrà l'unico responsabile dell'adempimento delle relative obbligazioni nei confronti del GSE, **compresa la modifica dell'impianto di pirogassificazione.**

**37.3.** La fornitura dell'energia termica alle utenze della rete di teleriscaldamento avverrà con le tariffe previste nel Piano Economico Finanziario.

**37.4.** Gli importi dovuti saranno fatturati dal Concessionario agli utenti bimestralmente con termine di pagamento a 30 giorni. In caso di ritardo nei pagamenti, troverà applicazione la disciplina di cui al d.lgs. 231/2002.

**37.5.** La tariffa unitaria dell'energia termica, verrà aggiornata all'inizio di ogni trimestre prendendo come riferimento:

- il costo medio del cippato di abete scortecciato franco consegna centrale teleriscaldamento Alto Adige (cod. prodotto 5.1.1.080), così come pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bolzano e dall'Istituto di Ricerca Economica nel Listino Prezzi dei prodotti all'ingrosso, riferito al primo mese del trimestre;
- il costo della manodopera (Cod. A.01.10.0010.005 - Operai addetti all'installazione di impianti termoidraulici - Operaio di 5° livello), così come pubblicato nell'Elenco prezzi Provincia di Trento, riferito al primo mese del trimestre;

secondo la seguente formula:

$$T_{ETi} = T_{ETO} * \left[ 1 + \left( 90\% * \frac{P_{Ci} - P_{CO}}{P_{CO}} + 10\% * \frac{P_{Mi} - P_{MO}}{P_{MO}} \right) \right]$$

dove:

- **T<sub>ETI</sub>** è la tariffa unitaria dell'energia termica, espressa in cEuro/kWh, valida nel trimestre i-esimo;
- **T<sub>ETO</sub>** è la tariffa unitaria dell'energia termica, espressa in cEuro/kWh, così come indicata nel Piano Economico Finanziario;
- **P<sub>CI</sub>** è il costo del cippato di abete scortecciato franco consegna centrale teleriscaldamento Alto Adige (cod. prodotto 5.1.1.080), espresso in Euro/mst, valido nel primo mese del trimestre i-esimo;
- **P<sub>CO</sub>** è il costo del cippato di abete scortecciato franco consegna centrale teleriscaldamento Alto Adige (cod. prodotto 5.1.1.080), espresso in Euro/mst, valido alla data del PEF;
- **P<sub>Mi</sub>** è il costo della manodopera (Cod. A.01.10.0010.005 - Operai addetti all'installazione di impianti termoidraulici - Operaio di 5° livello), espresso in Euro/h, valido nel primo mese del trimestre i-esimo;
- **P<sub>M0</sub>** è il costo della manodopera (Cod. A.01.10.0010.005 - Operai addetti all'installazione di impianti termoidraulici - Operaio di 5° livello), espresso in Euro/h, valido alla data del PEF.

**37.6.** Almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la rivalutazione, il Concessionario presenterà agli utenti ed al Concedente il calcolo di detta rivalutazione.

### **38. Ricavi Commerciali**

**38.1.** Il Concessionario potrà cedere sul libero mercato il quantitativo di cippato essiccato risultante dallo sfruttamento dell'energia termica prodotta dall'impianto e non utilizzabile dalla rete di teleriscaldamento.

**38.2.** Il prezzo di vendita del cippato sul libero mercato è rimesso alla libera determinazione del Concessionario, il quale sopporta integralmente il rischio di mercato.

**38.3.** In ogni caso, il Concessionario dichiara e garantisce che l'attività di cui al presente articolo non pregiudicherà in alcuna maniera il regolare svolgimento dei Servizi in favore del Concedente e delle altre utenze della rete di teleriscaldamento.

### **39. Risoluzione per inadempimento del Concessionario**

**39.1.** Il Concedente potrà risolvere la presente Convenzione *ex art.* 1456 c.c. mediante comunicazione scritta al Concessionario ed ai Finanziatori ai sensi del successivo articolo 46 (*Intervento dei Finanziatori*) nei seguenti casi:

- a. qualora il Concessionario abbia, senza giustificato motivo, sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a 90 giorni, salvo che la sospensione o interruzione non consegua a cause di Forza Maggiore o Fatto del Concedente;
- b. ove il Concessionario superi di 120 giorni il termine per il completamento delle Opere previsto dal Cronoprogramma, salvo che l'inosservanza del termine non consegua a cause di Forza maggiore o Fatto del Concedente;
- c. qualora l'importo cumulativo delle penali di cui alle lettere a. e b. dell'articolo 24.2 superi il 10% (dieci per cento) dell'importo dei Lavori al netto di IVA, come previsto nel PEF;
- d. ove il Concessionario sia incorso in violazioni del Disciplinare di Gestione tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle Opere o la possibilità dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 15 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
- e. ove il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al Progetto, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- f. ove il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dall'articolo 46 (*Assicurazioni*) della Convenzione, ove l'omissione non sia qualificabile come Forza Maggiore o Evento Destabilizzante ai sensi della presente Convenzione, e fatto salvo quanto previsto dallo stesso articolo 46 (*Assicurazioni*), e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
- g. ove il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;
- h. ove il Concessionario perda i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e
- i. per inadempimento del Concessionario agli obblighi riguardanti il reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento entro diciotto mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del Codice.

**39.2.** La risoluzione della Concessione è dichiarata con provvedimento emesso dal Concedente, fatto salvo quanto previsto al successivo comma e quanto previsto nel successivo articolo 43.

**39.3.** In qualunque caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario ai sensi del presente articolo, al Concessionario sarà corrisposto esclusivamente il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui le Opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lettera i. del precedente paragrafo e i lavori non fossero ancora

stati avviati, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione.

#### **40. Risoluzione per inadempimento del Concedente - Revoca**

**40.1.** In caso di:

- a. ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente;
- b. Fatto del Concedente che dia luogo a:
  - (i) sospensione dei Lavori di durata superiore a 180 (centoottanta) giorni;
  - (ii) sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni;
- c. Ritardo del Concedente nel trasferimento della titolarità del contratto con il GSE per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni;
- d. Evento Destabilizzante non seguito da Riequilibrio a causa dell'indisponibilità del Concedente che si protragga per più di 180 giorni;

il Concessionario potrà dichiarare la risoluzione della presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando a tal fine al Concedente mediante PEC o raccomandata a/r un termine per adempiere non inferiore a 40 (quaranta) giorni, inutilmente decorso il quale la presente Convenzione s'intenderà risolta per inadempimento del Concedente.

**40.2.** Il Concedente potrà revocare la Concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 50*quaterdecies* della Legge Provinciale. In tal caso, dovrà darne comunicazione scritta al Concessionario ed ai Finanziatori, indicando altresì gli importi dovuti ai sensi del presente articolo e i criteri applicati per la liquidazione degli stessi, mediante PEC o raccomandata a/r con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni.

**40.3.** Qualora la Convenzione sia risolta per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la Convenzione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

- a. il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui le Opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

**40.4.** L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione ai sensi del presente articolo sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi dovuti ai sensi del precedente paragrafo.

**40.5.** Ai sensi dell'articolo 176 del Codice, le somme rimborsate al Concessionario sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del Codice e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

40.6. Senza pregiudizio per il pagamento delle predette somme di cui all'art. 40.3, in tutti i casi di cessazione della Concessione per motivi diversi dall'inadempimento del Concessionario, quest'ultimo ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria delle Opere, incassandone i ricavi da esse derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

#### **41. Recesso**

Ai sensi dell'art. 50*quaterdecies* della Legge Provinciale, il Concedente avrà diritto di recedere dalla presente Convenzione nei casi espressamente previsti dalla legge. In tal caso, dovrà darne comunicazione scritta al Concessionario ed ai Finanziatori, indicando altresì gli importi dovuti e i criteri applicati per la liquidazione degli stessi, mediante PEC o raccomandata a/r con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni. Con riguardo alla disciplina degli indennizzi, il recesso è convenzionalmente equiparato alla risoluzione della Concessione per Fatto del Concedente e produrrà gli stessi effetti previsti al precedente articolo 40 della presente Convenzione.

#### **42. Risoluzione per Forza Maggiore**

**42.1.** In caso di Forza Maggiore protratta per più di 180 (centottanta) giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

**42.2.** Con riguardo alla disciplina degli indennizzi, il Concessionario avrà diritto alle somme di cui al precedente articolo 40.3, lett. a) e b).

#### **43. Intervento dei Finanziatori**

**43.1** Al fine di consentire la designazione da parte dei Finanziatori di un soggetto subentrante nel rapporto concessorio qui disciplinato (il "Soggetto Subentrante") in conformità al disposto dell'art.176 del Codice e dell'art. 50*quindecies* della Legge Provinciale, nel caso in cui il Concedente

intenda risolvere la Convenzione ai sensi dell'articolo 39 che precede, il Concedente si impegna ad inviare agli Istituti Finanziatori una comunicazione scritta indicando nel dettaglio:

- (i) le specifiche cause della risoluzione;
- (ii) il valore degli investimenti ancora da eseguire, e delle responsabilità in capo al Concessionario a titolo di riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del Concessionario;
- (iii) gli obblighi del Concessionario ancora da eseguire e le passività attribuibili a quest'ultimo ai sensi della Convenzione alla data di invio della comunicazione.

**43.2.** La comunicazione di cui al precedente articolo 43.1 sarà inviata, a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r, dal Concedente ai Finanziatori indicati come tali dal Concessionario e pertanto nessuna responsabilità potrà essere imputata al Concedente in caso di invio della comunicazione a soggetti che non siano effettivamente gli Istituti Finanziatori.

**43.3.** Ai sensi dell'art. 176 del Codice, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione della Convenzione dando comunicazione al Concedente e al Concessionario, entro il termine di [120 (*centoventi*)] giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente articolo 43.1 (il "Periodo di Sospensione"), della designazione da parte degli Istituti Finanziatori del Soggetto Subentrante, a condizione che:

- (i) il Soggetto Subentrante abbia comprovate caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nella documentazione di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata (avendo comunque riguardo della situazione concreta del Progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data di subentro) e
- (ii) l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del Periodo di Sospensione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e gli Istituti Finanziatori.

**43.4.** Entro il termine di cui al precedente punto (ii) dell'articolo 43.3, il Concedente, i Finanziatori e il Soggetto Subentrante concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della presente Convenzione alle medesime condizioni del presente contratto. In mancanza di accordo, il Concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 39 con effetto immediato.

**43.5.** Resta inteso che i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato di impedire la risoluzione, anche ove il Soggetto Subentrante (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.

**43.6.** Resta fermo l'obbligo del Soggetto Subentrante di costituire una società di progetto in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara.

**43.7.** In ogni caso, gli effetti della risoluzione si intenderanno sospesi e differiti sino all'infruttuoso completamento della procedura di cui all'art. 176 del Codice, restando altresì inteso che gli effetti del subentro, ove accettato dal Concedente ai sensi della medesima norma di legge, retroagiranno alla data di ricevimento della comunicazione scritta di cui al primo periodo del precedente articolo 39.1.

**43.8.** Resta inteso che l'eventuale maggior danno sofferto dal Concedente nel periodo decorrente tra la comunicazione di cui all'articolo 39.1 e la data dell'effettivo subentro sono a carico del Concessionario uscente.

#### **44. Disponibilità dei beni di Progetto**

**44.1.** Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 39, 40, 41 e 42 per quanto riguarda gli importi dovuti al Concessionario in caso di risoluzione, revoca o recesso, alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione o recesso, passeranno nella disponibilità del Concedente in ottimo stato di manutenzione e funzionamento (salvo usura ordinaria), senza necessità di formalità alcuna e senza alcun onere per il Concedente, tutte le Opere realizzate e gli altri asset inerenti alla Concessione.

**44.2.** A tal fine, il Concessionario si impegna inderogabilmente sin da subito, in tali ipotesi, ad acconsentire al ritrasferimento al Concedente della titolarità del contratto stipulato con il GSE ai fini del conseguimento della Tariffa Incentivante GSE. L'effettivo ritrasferimento del contratto al Concedente costituisce presupposto indefettibile per l'esigibilità del pagamento degli indennizzi di cui ai precedenti articoli 39, 40, 41 e 42.

**44.3.** Tali infrastrutture saranno di proprietà del Concedente indipendentemente dalla fase di realizzazione in cui si trovano e alle condizioni e ai termini di cui alla presente Convenzione.

**44.4.** Alla scadenza naturale della Concessione, al contrario, salva diversa decisione dell'Amministrazione, sarà specifico onere del Concessionario provvedere allo smantellamento ed allo smaltimento delle Opere, con previsione del relativo costo nel PEF. Ove, per qualsiasi motivo, il Concedente richieda al Concessionario di non provvedere in tal senso, restituendo le Opere funzionanti ed operative, il relativo costo di smantellamento previsto nel PEF sarà corrisposto dal Concessionario al Concedente unitamente all'ultimo Canone di Concessione da versare.

#### **45. Cauzioni e garanzie**

**45.1.** Ai sensi dell'articolo 103 del Codice e dell'art. 23, comma 8, della Legge Provinciale, il Concessionario s'impegna a costituire, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data della presente

Convenzione, una garanzia fideiussoria, a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione del Concessionario, pari al [●]% ([●] per cento) dell'importo del Costo di Costruzione delle Opere a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione delle stesse. Nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, il Concessionario potrà avvalersi delle riduzioni ivi previste. Nello stesso termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data della presente Convenzione, saranno svincolate le garanzie prestate nella fase di gara, la cauzione provvisoria e la garanzia pari al 2,5% del valore dell'investimento di cui al comma 13 dell'art. 183 del Codice.

**45.2.** Detta garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 11 della Legge Provinciale e cesserà di avere effetto alla data di approvazione da parte del Concedente del Certificato di Collaudo in conformità con le disposizioni normative applicabili.

**45.3.** Ai sensi dell'art. 50 quater, comma 13, della Legge Provinciale, dalla data di avvio della Gestione Anticipata da parte del Concessionario è dovuta, inoltre, una cauzione a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi all'Erogazione dei Servizi, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice e 23, comma 8, della Legge Provinciale; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. La garanzia potrà avere durata annuale fermo restando l'obbligo del Concessionario di rinnovarla prima della sua scadenza, di anno in anno e per tutto il Periodo della Concessione.

**45.4.** Le cauzioni che dovranno essere presentate ai sensi del presente articolo potranno essere bancarie o assicurative o rilasciate dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **46. Assicurazioni**

**46.1.** Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative di cui ai successivi paragrafi (a) e (b). Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative stipulate o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

(a) Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, le seguenti polizze assicurative, in conformità con gli schemi tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 con primarie compagnie di assicurazione, per tutta la Fase di Costruzione:

(i) Polizza EAR/CAR (*Erection/Contractors All Risks*). Tale polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche dei Lavori e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza. Saranno oggetto della garanzia assicurativa i Lavori, le Opere (compresi Impianti, Forniture Tecnologiche Ausiliarie, Attrezzature), per una somma assicurata pari al valore delle Opere. La copertura assicurativa sarà estesa alla responsabilità civile verso terzi (RCT) per qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi (persone e/o cose) durante l'esecuzione dei Lavori, e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro/anno. Resta inteso che verrà attribuita al Concedente espressa qualifica di assicurato aggiuntivo ai fini della copertura riguardante i danni e la responsabilità civile.

(ii) Polizza di responsabilità civile professionale per errori od omissioni nei Documenti di Progettazione, per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila). Al fine di evitare duplicazioni di copertura assicurativa, la polizza potrà essere stipulata dal Concessionario e/o dall'impresa incaricata (ferma la responsabilità del Concessionario).

(b) Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, le seguenti polizze assicurative, con primarie compagnie di assicurazione, per tutta la durata della Concessione:

(i) polizza assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d'opera a copertura del rischio di danni che il Concessionario, i suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti e ausiliari, possano arrecare a terzi e/o a prestatori d'opera nell'Erogazione dei Servizi. L'assicurazione responsabilità civile verso i terzi (RCT) e prestatori d'opera sarà rinnovabile di anno in anno per tutta la durata della Concessione e avrà un massimale per anno e per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni).

(ii) *All Risks Property*: tale copertura assicurativa sarà basata sulle specifiche caratteristiche dei beni da assicurare, e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza. La polizza sarà rinnovabile di anno in anno per tutta la durata della Concessione e dovrà comprendere le Opere (inclusi Impianti, Forniture Tecnologiche Ausiliarie e Attrezzature), nonché, in generale, tutto quanto è oggetto della presente Convenzione, contro i rischi di distruzione, ovvero danni derivanti da incendio, fulmini, ed ogni altro rischio normalmente coperto da polizze *all risks*, compreso il furto. Al fine di evitare duplicazioni di copertura assicurativa, la polizza verrà stipulata dal Concessionario anche in nome e per conto del Concedente e dei Finanziatori, che verranno qualificati come assicurati aggiuntivi.

**46.2.** Le polizze di cui al punto (b) (i) e (ii) saranno stipulate dal Concessionario anche in nome del Concedente e includeranno il Concessionario ed ogni eventuale soggetto indicato dal Concessionario come assicurato aggiuntivo o beneficiario di appendice di vincolo, nel rispetto dei limiti di legge.

**46.3.** Il Concessionario consegnerà o farà in modo che sia consegnata al Concedente copia dei certificati assicurativi inerenti a tutte le Assicurazioni e, nel caso di Assicurazioni prossime al rilascio o alla scadenza, dovrà consegnare al Concedente copia dei relativi certificati di rinnovo entro 20 (venti) giorni rispettivamente dal rilascio e/o dal rinnovo.

**46.4.** Ai fini del presente articolo, il Concessionario s'impegna affinché le sue polizze di RCT contengano espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente.

**46.5.** Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle Assicurazioni resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle Assicurazioni. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, e dedurre l'importo dei premi versati dal successivo pagamento al Concessionario, esclusivamente in relazione agli importi versati a titolo di Corrispettivi. Tutte le Assicurazioni dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

**46.6.** L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 (due) mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.

## **47. Modifiche alla Convenzione**

**47.1.** Il Concedente avrà facoltà di proporre modifiche non sostanziali alla presente Convenzione in corso di concessione, come previsto dalla normativa vigente. Il Concessionario avrà diritto di fare controdeduzioni o chiedere chiarimenti

**47.2.** Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario, per eventuali modifiche della presente Convenzione, o misure che comportino variazioni rispetto alle previsioni del Piano Economico Finanziario o del Cronoprogramma, potrà richiedere di ottenere il previo consenso scritto dei Finanziatori.

**47.3.** La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza delle Parti.

**47.4.** Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata di ciascuna delle Parti dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione dell'altra Parte, non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

## **48. Reperti archeologici**

**48.1.** Qualora nel corso dell'attività di escavazione finalizzata alla realizzazione delle Opere dovessero essere rinvenuti reperti archeologici (non prevedibili con la normale diligenza dal Concessionario in fase di progettazione), il Concessionario dovrà immediatamente sospendere i lavori e darne tempestiva comunicazione alla Soprintendenza competente ed al Concedente. I Lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto del Direttore Lavori su espressa autorizzazione della Soprintendenza. La sospensione dei Lavori e i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati evento di Forza Maggiore.

**48.2.** Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità competenti per la individuazione, in accordo con il Concedente e il Direttore dei Lavori, delle soluzioni più adeguate di intervento, nonché a redigere un piano, di intesa con la Soprintendenza, per la rimozione dei reperti da sottoporre al Concedente per l'approvazione e modificare il Cronoprogramma per adeguarlo alle nuove tempistiche.

**48.3.** Qualora il ritrovamento dei reperti archeologici richieda varianti, troverà applicazione l'articolo 18 della presente Convenzione.

## **49. Proprietà intellettuale**

**49.1.** Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

**49.2.** Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, il Concessionario concederà licenza d'uso al Concedente (nella forma consegnata ai clienti) delle idee originali adottate in relazione al Progetto, nonché delle tecnologie, dei brevetti, dei sistemi informativi e dei manuali operativi necessari alla gestione, riparazione e manutenzione delle Opere soggette a trasferimento al Concedente ai sensi del precedente articolo 44 a titolo gratuito (salvo, ovviamente, il corrispettivo eventualmente dovuto a seguito di revoca o risoluzione o recesso ai sensi della presente Convenzione e quanto dovuto per il rinnovo delle licenze da parte del Concedente), ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

## **50. Bonifica**

**50.1.** Qualora in corso d'opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati (e non prevedibili con la normale diligenza dal Concessionario in fase di progettazione), il Concessionario,

dietro consultazione con il Concedente in ordine alla tipologia d'intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare l'evento.

**50.2.** Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all'avvenuto completamento delle stesse.

**50.3.** Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attività di bonifica di cui al presente articolo comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma superiori a 20 giorni, si darà luogo ad una Proroga.

**50.4.** Qualora i costi e i tempi dell'attività di bonifica di cui al presente articolo siano tali da determinare Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto di richiedere il Riequilibrio.

**50.5.** Qualora il ritrovamento l'intervento di bonifica richieda varianti, troverà applicazione l'articolo 18 della presente Convenzione.

## **51. Contabilizzazione delle opere pubbliche**

Il Concessionario si impegna osservare le regole di contabilizzazione delle opere pubbliche ed i relativi adempimenti, anche con riferimento alle riserve.

## **52. Spese di contratto e trattamento fiscale**

La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese della presente Convenzione sono a carico del Concessionario, ivi compresi i diritti di rogito di cui alla legge 15/11/1973 n. 734.

Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui alla presente Convenzione sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, la Convenzione sarà soggetta a registrazione con pagamento di imposta di registro in misura fissa.

## **53. Elezione di domicilio**

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [●]. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

## **54. Riservatezza**

**54.1.** Ogni informazione e documento condiviso tra le Parti in relazione al Progetto è considerato riservato e confidenziale. La divulgazione o trasmissione a cura di una Parte di informazioni o documenti relativi al Progetto a terzi è soggetta al preventivo consenso dell'altra Parte.

**54.2.** E' comunque consentita la divulgazione o trasmissione di informazioni e documenti relativi al Progetto nei limiti in cui imposta da inderogabili previsioni di legge, o nella misura in cui attiene a informazioni o documenti di pubblico dominio, salvo gli obblighi di approvazione previsti per legge o ai sensi della presente Convezione.

## **55. Comunicazioni**

**56.1.** Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente, al seguente indirizzo:

[\*\*\*]

Att.: [\*\*\*]

PEC:

Se al Concessionario:

al seguente indirizzo:

[\*\*\*]

Att.: [\*\*\*]

PEC:

o al diverso indirizzo che ciascuna Parte avrà comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

**56.2.** Le comunicazioni all'Agente potranno essere effettuate all'indirizzo appositamente comunicato dal Concessionario al Concedente a seguito della sottoscrizione dei Documenti di Finanziamento.

**56.3.** Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata a/r, ovvero, nel caso della PEC, dal rapporto di consegna.

## **57. Tracciabilità dei flussi finanziari**

**57.1.** Tutti i pagamenti di cui alla presente Convenzione saranno effettuati dal Concedente mediante bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni), riportante l'indicazione del codice identificativo di gara ("CIG") e del Codice Unico di Progetto ("CUP"), sul conto corrente dedicato comunicato dal Concessionario. In caso di modifiche e/o integrazioni delle previsioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto

2010 n. 136, e ss.mm.ii., (“L. 136/2010”) le modalità di effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo dovranno essere adeguate alle nuove previsioni di legge e/o regolamentari.

**57.2.** Il Concessionario si obbliga a conformarsi a tutte le prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari poste a suo carico dalla L. 136/2010 e ss.mm. nonché da ogni altro provvedimento di attuazione e/o interpretazione della suddetta legge adottato o che dovesse essere adottato dalle competenti autorità. Il mancato rispetto delle obbligazioni nascenti dalle prescrizioni di cui alle disposizioni soprarichiamate determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della L. 136/2010 e ss.mm.

**57.3.** Il Concessionario, al fine del rispetto della normativa soprarichiamata dovrà comunicare al Concedente, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione così come previsto dall’articolo 3, comma 7, della L. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali il Concedente dovrà effettuare i pagamenti di cui alla presente Convenzione, nonché, nel medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

**57.4.** Il Concessionario si obbliga ad imporre il rispetto della L. 136/2010 e ss.mm. nonché di ogni altro provvedimento di attuazione e/o interpretazione della suddetta legge, ai propri appaltatori ed eventuali subappaltatori nei termini e con le modalità previste dalla legge medesima. In tutti i contratti sottoscritti dal Concessionario (inclusi gli affidamenti diretti) deve essere inserita un’apposita clausola riguardante l’espreso impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**57.5.** Laddove il Concessionario, o i suoi appaltatori e/o subappaltatori abbiano notizia dell’inadempimento delle proprie controparti contrattuali agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm., dovranno darne comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Concedente.

**57.6.** Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si applicano anche all’esecuzione di lavori, forniture e servizi di cui alla presente Convenzione affidati ai soci della Società di Progetto ai sensi dell’art. 184 dello stesso Codice dei Contratti.

**57.7.** Ai fini di quanto sopra stabilito si informa che il CIG e CUP, relativi al Progetto oggetto della Convenzione sono rispettivamente [●] e [●].

## **58. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue n. 2016/679, le Parti tratteranno le informazioni personali riguardo a persone fisiche di cui venissero a conoscenza o che fossero fornite ai i dati contenuti nella presente Convenzione e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d’ufficio e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi

vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi ufficio degli stessi ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

## **59. Rinvio alle norme legislative e regolamentari**

**59.1.** Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, e nei relativi allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare le norme contenute nel Codice, nel Regolamento e nei relativi regolamenti attuativi ed esecutivi e le norme contenute nelle direttive comunitarie, nonché, in ragione della peculiare natura dell'opera e per quanto applicabile, la normativa vigente in materia di impianti di cogenerazione a biomasse e reti di teleriscaldamento.

**59.2.** Il Concessionario riconosce la convenzione espressamente preveda la piena e vincolante applicabilità del D.P.R. 207/2010 nelle parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché delle Linee Guida in corso di adozione da parte dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione, a prescindere dalla natura privata del Concessionario, anche riguardo alla contabilità dei lavori.

## **60. Interpretazione**

Gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione e ne integrano i contenuti. In caso di controversie o difficoltà interpretative tra quanto previsto in Convenzione e quanto previsto negli Allegati, prevarrà quanto previsto in Convenzione, fatta eccezione per la matrice dei rischi.

## **61. Controversie, Accordo Bonario e Foro Competente**

**61.1.** Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo ai sensi della presente Convenzione devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, possibilmente documentata, entro 20 (venti) giorni dalla data in cui la Parte ha avuto notizia del fatto che determina la contestazione o la pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento, nonché al Direttore Lavori in Fase di Costruzione ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto in Fase di Gestione.

**61.2.** Qualora non sia già stata debitamente documentata, ovvero in caso di richiesta di chiarimenti o informazioni, la contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 20 (venti) giorni

il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 205 del Codice.

**61.3.** Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso dei lavori e prima del collaudo, ed ove lo reputerà opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori. Il Concedente comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di 20 (venti) giorni della scadenza del termine previsto dal precedente paragrafo 63.2. Le Parti tenteranno di raggiungere un accordo bonario entro i successivi 20 (venti) giorni, ai sensi dell'art. 205 del Codice.

**61.4.** Esaurito il procedimento descritto ai precedenti paragrafi, ove applicabile, per ogni controversia tra le Parti riguardante l'interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Trento.

Sono allegati alla presente Convenzione:

- Documenti di Progettazione;
- Disciplinare di Gestione;
- Piano delle Manutenzioni;
- Piano Economico-Finanziario;
- Matrice dei rischi;
- Cronoprogramma.